



COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Arogno, giugno 2024

CURA DELLE AREE VERDI, POTATURA DELLE SIEPI E RUMORI MOLESTI

Con l'arrivo della bella stagione il Municipio desidera ricordare alla popolazione, di prestare attenzione agli aspetti di sicurezza e di decoro legati alla manutenzione delle siepi e delle aree verdi.

Per quanto riguarda le siepi, si ricorda che – dal profilo del diritto pubblico – i proprietari di sedimi confinanti con l'area pubblica (strade comunali, cantonali, sentieri, ecc). sono tenuti a provvedere alla loro regolare manutenzione ed a provvedere alla regolare **potatura della vegetazione sporgente** in modo da eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli e garantire la visibilità e la sicurezza del traffico.

Ciò significa che in presenza di siepi a confine con le strade pubbliche l'aspetto della sicurezza e della visibilità appare preminente rispetto a quello dell'altezza che specificatamente riguarda i rapporti fra privati.

Dal profilo del pubblico decoro segnaliamo inoltre che ogni proprietario è tenuto alla manutenzione delle aree verdi fino al confine con l'area pubblica.

L'art. 12 NAPR (norme di attuazione al piano regolatore), stabilisce inoltre:

- a) Le superfici non edificate devono essere oggetto di manutenzione (falcio, pascolo, coltivazione a campo, a vigneto, ecc.). Quando trattasi di terreni inseriti nelle aree previste come edificabili dal PR il Municipio può fare ripristinare il fondo a spese del proprietario.

* * *

Allo stesso tempo, ci teniamo a rammentarvi alcune norme estratte **dall'ordinanza sulla repressione dei rumori molesti ed inutili:**

Art. 2 Principio

1. Sul territorio giurisdizionale del Comune di Arogno sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3 Quiete notturna

1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, **dalle ore 23.00 alle ore 07.00.**

Art. 4 Domenica e giorni festivi

1. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.
2. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio

1. Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
2. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali **dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 20.00**, sabato compreso.
3. Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

Art. 6 Lavori edili

L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata nei giorni festivi ed il sabato. Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì è vietata **dalle ore 19.00 alle ore 07.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00**. Nelle giornate estive particolarmente calde, segnatamente nei giorni in cui viene pubblicato l'avviso di canicola, su richiesta scritta i cantieri possono avere inizio dalle ore 06.00, avuto riguardo di prestare particolare attenzione a non utilizzare macchinari rumorosi.

La Cancelleria comunale rimane volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni al riguardo.

Vi ringraziamo per l'attenzione e la preziosa collaborazione, questo al fine di assicurare reciproca correttezza dal profilo della sicurezza pubblica e rispetto del territorio.

Con l'augurio di una buona estate!

IL MUNICIPIO